



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. [redacted] PRESIDENTE Rel.
Dott. [redacted] CONSIGLIERE
Dott. [redacted] CONSIGLIERE

S E N T E N Z A

Nella causa di lavoro iscritta al n. **43/2022** R.G.L.

promossa da:

R **E**), rappresentato e difeso dagli avv.ti **PAOLO BERTI, PAOLO BAGNASCO, FABIO MUCCILLI e VALERIO VERONESI** ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in **TORINO, C.SO G. MATTEOTTI, 42 BIS** per procura in calce al ricorso introduttivo

RECLAMANTE

CONTRO

P) S.P.A., in persona del legale rappresentante dott.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti]
e elettivamente domiciliata presso il loro
studio in per procura in calce alla comparsa
costitutiva

RECLAMATA

Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.

CONCLUSIONI

Per il reclamante: In totale riforma della sentenza n. 1/2022 resa inter partes nella causa RGL 4486/2021 dal Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, estensore dott. in data 04/01/2022, depositata in cancelleria e comunicata a mezzo pec in pari data, non notificata Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare il licenziamento intimato al Ricorrente e per l'effetto In via principale: Dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta a reintegrare il Ricorrente nel posto di lavoro; Dichiarare altresì tenuta la Società convenuta a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, un'indennità corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad **4.179,75 lordi mensili** ovvero ad altra somma *veriore accertanda* in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo. Dichiarare altresì tenuta e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al versamento dei contributi previdenziali dovuti dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio; In via subordinata: Dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta al versamento in favore del Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, di un'indennità corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero ad altra somma *veriore accertanda* in corso di causa, comunque, non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi

prendendo come riferimento una retribuzione globale di fatto di € **4.179,75 lordi mensili**, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo. In via di ulteriore subordine: Dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta al versamento in favore del Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18, comma 6, l. n. 300/1970, di un'indennità corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero ad altra somma *veriore accertanda* in corso di causa, comunque, non inferiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi prendendo come riferimento una retribuzione globale di fatto di € **4.179,75 lordi mensili**, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo; In ogni caso: Con il favore delle spese e degli onorari di lite, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 *bis*, di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 (in quanto il presente atto, depositato in modalità telematica, è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto), oltre al rimborso del C.U. e al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge, condannando, altresì, l'Azienda a restituire al Ricorrente le somme erogate in esecuzione della sentenza oggi impugnata. Con sentenza esecutiva *ex lege*. **Per la reclamata: In via principale:** confermando la reclamata sentenza del Tribunale di Torino n. 1/2022 (r.g. n.4486/2021), eventualmente con diversa motivazione, rigettare il ricorso proposto dal Sig. E R. perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova; b) **In via subordinata:** nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, condannare la Società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria di cui al comma VI dell'art. 18, legge n. 300/1970, nella misura minima di sei mensilità (o quella ritenuta di giustizia), considerando in ogni caso il rapporto di lavoro definitivamente risolto; c) **In via ulteriormente gradata:** in applicazione del comma V dell'art. 18, legge n. 300/70, dichiarare comunque risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento e condannare la Società al pagamento dell'indennità minima di 12 mensilità (o quella ritenuta di giustizia);d) **In ogni caso di condanna:** nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, tenere conto ai fini della

condanna dell'*aliunde perceptum e percipiendum* del Sig. E
R _____ così scomputandoli dalle somme alle stessa eventualmente
dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.4.2021 dinanzi al tribunale di Torino
E_____ R _____ chiedeva l'annullamento del licenziamento per giusta
causa intimatogli con lettera del 22.10.2020 lamentando sia la
genericità e tardività della contestazione disciplinare sia
l'insussistenza dei fatti contestati e la sproporzione della sanzione
comminata.

Si costituiva la società F _____ spa chiedendo il rigetto delle
domande.

Espletata l'istruttoria, con ordinanza 22 luglio 2021 il giudice della
fase sommaria respingeva la domanda principale e condannava la
convenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso
riqualificando il recesso come licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.

Avverso detta ordinanza proponeva opposizione R _____ riproponendo
le domande ed eccezioni contenute nel ricorso introduttivo.

Si costituiva la convenuta chiedendo la conferma dell'ordinanza.

Senza compimento di attività istruttoria con sentenza n. 1/2022 il
tribunale respingeva l'opposizione condannando l'opponente a
rifondere $\frac{3}{4}$ delle spese di lite.

Avverso detta sentenza propone reclamo R chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Resiste la reclamata.

Fallita la conciliazione, all'udienza del 7 aprile 2022 la causa è stata discussa e trattenuta a riserva per la decisione.

Con il primo motivo il reclamante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la specificità della contestazione.

Al fine di esaminare l'eccezione di genericità riproposta con forza in questo grado dalla difesa del lavoratore è opportuno innanzitutto riportare testualmente la lettera di contestazione nella quale si legge:

“relativamente alle operazioni del 19/6/2020 ore 12.12 connesse al pagamento di 3 sopravanzi d'asta relativi alle polizze n. 1795161-79, 1795159-77, 1795158-76 risulta che le stesse polizze da Lei ricevute per la riscossione del sopravanzo siano state ristampate il giorno precedente l'esecuzione delle operazioni citate (circostanza quest'ultima per cui non si ravvisa alcuna giustificazione), ovvero tutte alle h. 11.36 del 18/09/2020. Ci risulta che Lei non abbia proceduto correttamente alle operazioni di identificazione del cliente, esponendo la società a gravi ripercussioni patrimoniali e reputazionali.

Il tribunale ha respinto l'eccezione di genericità sulla base dei seguenti argomenti:

- la convenuta ha indicato precisamente in relazione a quali operazioni vi siano stati i problemi indicati e la riconduzione delle stesse al ricorrente si basa sul suo numero di matricola;

- vi è corrispondenza univoca tra il numero di polizza ed il nominativo del cliente ed è pacifico che R poteva risalire al nome del cliente utilizzando gli strumenti informatici cui aveva accesso sul luogo di lavoro;
- in ogni caso l'indicazione del nominativo della cliente cui le polizze erano riferite non avrebbe consentito alcuna miglior difesa tenuto conto della compiuta difesa svolta da R e dal fatto che dopo l'indicazione del nominativo della cliente nella memoria costitutiva le difese attrici non sono cambiate;
- la valorizzazione dell'errore materiale contenuto nella lettera di addebito è pretestuosa poiché l'errore è talmente manifesto da non poter generare alcuna confusione;
- nella lettera infatti è precisato il giorno in cui sono stati realizzati i comportamenti contestati (19 giugno 2020) e questo è il dato temporale fondamentale; non è possibile essere indotti in errore per la data del 18 settembre poiché la lettera afferma che la ristampa è del giorno precedente rispetto ai fatti contestati .

Il reclamante censura la sentenza richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali in tema di specificità della contestazione degli addebiti e deducendo che:

1. la valutazione sul rispetto dei canoni di specificità deve essere condotta ex ante senza tener conto delle eventuali giustificazioni rese dal lavoratore né di informazioni acquisibili aliunde;

2. oggetto della valutazione deve essere unicamente il contenuto della lettera di avvio del procedimento prescindendo dal fatto che il lavoratore abbia potuto verificare i fatti addebitati dopo l'apertura del procedimento disciplinare;
3. il tribunale invece ha ritenuto che, pur in mancanza del nominativo della cliente, la contestazione fosse specifica perché R. avrebbe potuto risalire al nome del cliente tramite gli strumenti informatici con ciò ricorrendo ad elementi estranei alla contestazione;
4. parimenti erronea è la valorizzazione delle difese rassegnate dal lavoratore posto che queste si collocano in un momento successivo alla contestazione;
5. l'unico dato che poteva essere di ausilio nell'individuazione del fatto è stato indicato in modo sbagliato (18.9.2020)

Le censure sono fondate.

Prescindendo per il momento dalla rilevanza dell'omissione del nominativo del cliente titolare delle polizze in contestazione indicate con i numeri di serie, ritiene il collegio che ciò che difetta nella contestazione in modo radicale sia l'individuazione della condotta illecita addebitata al lavoratore.

Quanto alla polizza ristampata, solo in corso di giudizio l'azienda ha chiarito che l'addebito mosso al R. non consiste nell'aver ristampato la polizza (condotta peraltro inspiegabilmente descritta con dovizia di particolari temporali ed espressamente qualificata come ingiustificata) bensì nell'aver ricevuto la polizza ristampata. L'equivocità della contestazione, oltre ad emergere dal tenore letterale

della stessa con gli inutili riferimenti al giorno ed all'ora in cui la stessa sarebbe avvenuta e con il rilievo dell'assenza di giustificazione della condotta, è poi ulteriormente dimostrata dalle giustificazioni rese dal lavoratore (doc. 8 fase sommaria). R. infatti, ritenendo che oggetto della contestazione fosse la ristampa delle polizze senza motivazione alcuna, ha immediatamente protestato la sua estraneità all'addebito in quanto, essendo un cassiere, gli era materialmente impossibile stampare le polizze.

Ritiene il collegio, in ciò confortato dal consolidato orientamento della Suprema Corte(Cass. 23771/18; 18279/10; 7546/06) , che il requisito della specificità della contestazione, finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore, sia integrato solo quando siano fornite tutte le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto nella sua materialità tenuto conto anche del principio di immutabilità della contestazione e che pertanto non sia consentito ricorrere ad elementi estranei alla contestazione quali l'esercizio di fatto del diritto di difesa.

Cionondimeno se si vuole percorrere la strada dell'integrazione della contestazione con elementi ad essa estranei, strada seguita da entrambi i giudici del tribunale, allora non si può omettere di valutare la difesa rassegnata dal lavoratore, elemento che nella specie dimostra a posteriori la genericità della contestazione. E' infatti documentalmente provato che l'incertezza assoluta sul fatto addebitato ha in concreto determinato la compressione del diritto di difesa dell'incolpato, poiché egli a causa della insufficiente specificazione della condotta, si è

difeso su un fatto diverso rispetto a quello pretesamente contestato (ristampa della polizza e non ricezione della polizza ristampata).

La condotta di ricezione della polizza ristampata non è poi descritta in alcun modo poiché nella lettera di addebito non si dice chi materialmente avrebbe consegnato al cassiere la polizza ristampata, né tantomeno quando e dove ciò sarebbe avvenuto, né quali elementi avrebbero dovuto essere verificati all'atto della ricezione della ristampa, con ciò precludendo in radice la possibilità di allestire una difesa.

Infine ma non meno significativamente la ricezione della polizza ristampata non è descritta nella lettera di contestazione quale condotta illecita bensì come antecedente storico strumentale alla commissione dell'illecito, rimanendo così estranea al fatto materiale contestato.

L'unico addebito soggettivamente riferito al R , laconicamente descritto nella seconda parte della lettera di contestazione, è testualmente identificato nel “ non aver proceduto correttamente alle operazioni di identificazione del cliente esponendo la società a gravi ripercussioni patrimoniali e reputazionali” .

L'azienda quindi non imputa al dipendente l'omessa identificazione del cliente bensì la non corretta identificazione senza tratteggiare, neppure per sommi capi, la scorrettezza asseritamente posta in essere. Per integrare il requisito della specificità la parte datoriale avrebbe dovuto descrivere il fatto materiale costituente la scorretta operazione di identificazione del cliente indicando le violazioni poste in essere dal dipendente in detta operazione; l' addebito di scorrettezza nell'esecuzione di una procedura , se non ancorato ad elementi di

fatto oggettivi, si risolve in un giudizio soggettivo e non in un fatto illecito. L'omessa indicazione di fatti specifici e la generica contestazione di una condotta aggettivata in modo negativo (non ha proceduto correttamente alle operazioni di identificazione) rende evidente la genericità della contestazione impedendo al lavoratore di difendersi .

Ulteriori elementi di prova dimostrano la genericità della contestazione.

La discrasia temporale tra le operazioni del 19 giugno 2020 connesse al pagamento di 3 sopravanzi d'asta e la ristampa asseritamente avvenuta il 18 settembre 2020 non può esser sbrigativamente posta nel nulla riconducendola ad un errore materiale poiché, se è vero che la contestazione contiene un errore materiale nell'individuazione del giorno in cui sarebbe stata compiuta la pretesa azione illecita, non è per nulla certa la data di commissione del preteso illecito non essendovi elementi che consentano di individuarla nel 18 settembre 2020 . Detto errore obiettivamente lede il diritto di difesa del lavoratore non consentendogli di comprendere se i fatti addebitati, peraltro non indicati, siano stati commessi nel mese di giugno ovvero nel mese di settembre. Né può attribuirsi valore dirimente al richiamo della ristampa delle polizze asseritamente posto in essere il giorno precedente il pagamento dei sopravanzi d'asta: detto dato temporale è stato infatti ritenuto dall'azienda non sufficientemente preciso tant'è vero che è stato precisato che il giorno precedente sarebbe stato il 18.9.2020 alle ore 11,36 e comunque si è già detto che la ristampa è condotta estranea alla contestazione.

In secondo luogo non può sostenersi che le lacune della lettera di contestazione siano sanate dalla condotta del lavoratore che, difendendosi, avrebbe dimostrato di aver perfettamente compreso di che cosa veniva accusato. Nessun elemento utile è rinvenibile nella difesa del lavoratore posto che gli si è difeso richiamando la prassi di consegnare le somme relative ai sopravvanzi al perito senza identificare il cliente ritenendo che a ciò avesse provveduto il collega negando così di aver commesso il fatto.

In terzo luogo la genericità della contestazione discende dall'omessa indicazione del nominativo del cliente cui sarebbe stato pagato il sopravanzo. Pacificamente l'azienda era a conoscenza dei nominativi dei clienti coinvolti, tant'è vero che li ha indicati nella lettera di contestazione inviata a [redacted]. Nell'ambito del bilanciamento dei contrapposti interessi (quello del datore di lavoro ad avviare il procedimento disciplinare e quello del lavoratore a difendersi) necessariamente deve prevalere il diritto di difesa del lavoratore, certamente reso più difficoltoso a causa dell'omessa indicazione del nominativo del titolare della polizza.

Ulteriori argomenti di prova a sostegno della genericità della contestazione sono infine desumibili dall'esame comparato delle contestazioni formulate agli altri lavoratori coinvolti nella vicenda in oggetto, la cui considerazione complessiva è stata sollecitata dalla stessa società reclamata.

Così alla signora M. [redacted], che svolgeva le stesse mansioni di R. [redacted], è stato contestato di " non aver provveduto all'identificazione del cliente ed all'acquisizione degli originali delle polizze

illegittimamente corrispondendo così importi a soggetti non legittimati a riceverli.” L’addebito è quindi individuato nell’ omessa identificazione del cliente e dell’acquisizione degli originali delle polizze nonché nella corresponsione di importi a soggetti non legittimati a riceverla, fatti che invece non sono stati contestati a R. sebbene egli svolgesse le stesse mansioni della M. Parimenti nella lettera di contestazione elevata contro il perito vengono specificati sia l’ammontare dei sopravanzi indebitamente pagati, sia il pagamento sospetto in prossimità della scadenza del termine decorso il quale la banca avrebbe incamerato gli importi sia la ristampa delle polizze oggetto dei sopravanzi oltre alla carenza di documentazione.

L’azienda quindi era a conoscenza di una serie di elementi, quali i nominativi dei clienti coinvolti nell’operazione e l’entità dei sopravanzi indebitamente incassati, che ha volutamente sottaciuto a R. privandolo così di ogni possibilità di contestazione e difesa.

Quanto poi alle conseguenze dell’accertata genericità della contestazione il collegio condivide l’orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto che “il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale

dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (così Cass n. 4879 del 24/02/2020).

In accoglimento del reclamo il licenziamento deve quindi essere annullato e la convenuta va condannata a reintegrare il reclamante nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli un’indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli art. 1 commi 58 ss legge 92/12 e 437 c.p.c.,

annulla il licenziamento intimato ad E. R. e conseguentemente condanna la P. spa a reintegrarlo nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli un’indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

condanna la P. spa a rimborsare al reclamante le spese di tutti i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro 5.625,00 per la fase sommaria ed euro 4.000,00 per la fase di opposizione e per il presente grado in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa

Così deciso all’udienza del 06/04/2022.

La presidente